

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2024
263/2024/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2024, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI. MODIFICHE AL TIPPI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1300^a *bis* riunione del 27 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il “Testo Integrato Morosità Gas” approvato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas;
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)” approvato con la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 496/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (RTDG);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” (di seguito: TIV) approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas” (TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 590/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 590/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 147/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2024/R/gas);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 12 giugno 2024, prot. 23683 del 12 giugno 2024 (prot. Autorità 44213 del 12 giugno 2024);

- la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. prot. GSE/P20240031067 del 25 giugno 2024 (prot. Autorità 44911 del 26 giugno 2024) (di seguito: comunicazione 25 giugno 2024).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 25 giugno 2024, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2025;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa non rileva problematiche nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025, tuttavia presenta profili di criticità per il settore gas in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, come più volte evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- il comma 33ter.3 del TIPPI prevede che *“Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33.ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall’Autorità”*;
- il comma 33ter.3 del TIPPI prevede che *“Le proporzioni di cui al precedente comma 33.ter.3 sono definite dall’Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n, di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell’anno n-2 afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33.ter.3”*;
- il gettito di competenza dell’anno 2022 di tutte le componenti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q) del TIPPI risulta pari a zero, in quanto le suddette componenti sono state annullate per tutto il medesimo anno 2022, in relazione alle manovre straordinarie adottate ai fini di contenere l’impatto sugli utenti finali dell’andamento di prezzi delle *commodities* energetiche;
- conseguentemente, le sessioni dell’anno 2024 dei meccanismi di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema istituiti con le deliberazioni 119/2022/R/eel e 32/2021/R/eel dovrebbero dare esiti marginali e riferiti agli anni precedenti al 2022.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- la deliberazione 362/2023/R/eel, come modificata dalla deliberazione 600/2023/R/eel, ha previsto alcune modifiche alla regolazione in relazione all’introduzione, dal 1 luglio 2024, del servizio di tutele graduali per i clienti

domestici non vulnerabili, tra cui anche modifiche relative alle disposizioni regolate attualmente dal TIPPI (*cf*r punto 16);

- alcuni riferimenti inclusi nel TIPPI in relazione al TIV risultano non aggiornati;
- si è rilevato un errore materiale al comma 23.1, lettera b), del TIPPI.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- la deliberazione 782/2017/R/gas ha istituito la componente tariffaria CRV^{ST} , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, ed in particolare del costo del delta *in-out*, ossia il volume di gas corrispondente alla differenza fra il volume immesso negli impianti di distribuzione e quello allocato ai clienti finali dagli stessi serviti;
- dal 1 gennaio 2020, ai sensi del TISG, il Gestore del Sistema informativo integrato (di seguito: SII) ha assunto il compito di determinare sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione, e trasmettere all'RdB (responsabile di bilanciamento) i prelievi di ciascun utente del bilanciamento presso i city gate corrispondenti ai volumi allocati ai clienti finali;
- la dinamica del corrispettivo CRV^{ST} è stata caratterizzata da una forte crescita a decorrere dal 2022 per effetto sia dei livelli eccezionali del prezzo del gas registrati tra il quarto trimestre 2021 e il primo trimestre 2023 che per effetto dell'incremento dei volumi di delta in – out risultanti dalle sessioni di aggiustamento degli anni 2020-2022 rispetto ai livelli consuntivati nel periodo 2013-2019; e che, nonostante l'incremento del corrispettivo CRV^{ST} , il Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement* gas, alla data del 31 maggio 2024 presenta un saldo decisamente negativo ;
- nel mese di dicembre 2023, a seguito delle attività di verifica intraprese per effetto della definizione di un meccanismo di responsabilizzazione rispetto al delta in-out, alcune imprese di distribuzione hanno segnalato all'Autorità ed al Gestore del SII la presenza di una serie di criticità nelle procedure di *settlement* adottate dal medesimo gestore aventi impatti sulla determinazione dei prelievi nelle sessioni di aggiustamento e conseguentemente sul livello del delta in-out;
- il Gestore del SII ha dato riscontro ad alcune delle criticità segnalate e, in un caso, ha provveduto ad adeguare le proprie procedure in tempo utile per l'elaborazione dei dati trasmessi al responsabile del bilanciamento per lo svolgimento della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022;
- in base agli esiti provvisori della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022, che non tengono ancora conto delle rettifiche da effettuare ai sensi della deliberazione 496/2021/R/gas, si prospetta una consistente riduzione del delta in-out, rispetto a quello emerso nelle precedenti sessioni di aggiustamento relative ai medesimi anni, ed una conseguente attesa di recupero di corrispondenti ammontari economici;
- gli esiti attesi della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022 rilevano anche ai fini della stima del fabbisogno per gli anni successivi che si prospetta

- pertanto in riduzione rispetto a quello valutabile sulla base delle precedenti sessioni di aggiustamento;
- il Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas cui afferisce la componente addizionale della tariffa di trasporto CRV^{BL} :
 - dall'1 gennaio 2024, è alimentato anche dal corrispettivo *pro forma* CV_{APG} applicato ai quantitativi prelevati dalla rete per la raccolta del gettito necessario alla copertura dei costi associati ad autoconsumi, perdite e GNC; il corrispettivo CV_{APG} è definito nell'ambito dell'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di trasporto di ciascun anno per l'anno solare successivo;
 - anche per effetto di condizioni di mercato più favorevoli rispetto a quelle considerate in occasione dei precedenti aggiornamenti ha maturato una giacenza positiva e idonea ad assorbire, in un orizzonte annuale, fisiologici scostamenti tra il fabbisogno effettivo e quello ipotizzato in occasione del dimensionamento del corrispettivo CV_{APG} e le ulteriori voci di costo prevedibili che afferiscono a questo fondo (neutralità ed incentivazione del responsabile del bilanciamento, monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale);
 - la componente addizionale della tariffa di trasporto CRV^{BL} risulta pertanto sovra dimensionata.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- con la deliberazione 404/2022/R/gas, l'Autorità ha istituito misure di supporto all'innovazione, che si configurano come un meccanismo tariffario premiale per sperimentare l'applicazione di nuove tecnologie alla gestione del servizio gas, idonee a realizzare un supporto alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile, fondato sull'impiego crescente di fonti rinnovabili e che quindi sono volte a promuovere e incentivare una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio, con particolare riferimento alle finalità ambientali e di uso efficiente delle risorse;
- in particolare, con la deliberazione 404/2022/R/gas, l'Autorità:
 - ha approvato il Regolamento di applicazione del meccanismo tariffario premiale a sostegno dell'innovazione delle infrastrutture del settore del gas naturale (di seguito: Regolamento);
 - ha previsto che le spese di capitale e operative dei progetti approvati nell'ambito del Regolamento, per l'eventuale quota parte relativa a soluzioni riconducibili alla tecnica corrente (c.d. soluzioni b.a.u.), sono considerate ai fini degli ordinari riconoscimenti tariffari, mentre la parte di costi relativa agli elementi innovativi delle soluzioni oggetto di sperimentazione è coperta mediante un meccanismo tariffario premiale al quale nel complesso è destinato un ammontare non superiore a 35 milioni di euro;

- ha istituito presso la Cassa il Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas, su cui gravano gli oneri del meccanismo premiale di cui al precedente punto, e ha previsto che tale conto di gestione sia alimentato da una quota parte della componente tariffaria CRV^I , denominata sottocomponente tariffaria CRV^{INN} ;
- ha previsto che la sottocomponente CRV^{INN} sia attivata a decorrere dal 1° gennaio 2023, con successivo provvedimento dell’Autorità, da adottare in funzione delle istanze di approvazione dei progetti pilota;
- con la deliberazione 590/2023/R/gas, l’Autorità ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi alle sperimentazioni di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas, nonché la quantificazione del contributo erogabile a ciascun progetto, per un totale di 30,821 milioni di euro;
- con la deliberazione 147/2024/R/gas, l’Autorità ha dato seguito alle richieste di acconto *ex ante* presentate dai titolari dei progetti ammessi ai sensi della deliberazione 590/2023/R/gas, secondo quanto previsto dal Regolamento, a valere sul Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas;
- il comma 41.2, lettere e), della RTTG prevede che la componente tariffaria CRV^I sia applicata *“ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, ad esclusione dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici, e nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.”*.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- prevedere che, per gli eventuali oneri delle sessioni 2024 dei meccanismi di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema istituiti con le deliberazioni 119/2022/R/eel e 32/2021/R/eel, le proporzioni di cui al comma 33^{ter}.3 del TIPPI siano poste pari a quelle applicate ai fini della determinazione di quanto previsto al comma 6.2 della deliberazione 113/2024/R/com;
- modificare il TIPPI ai fini di:
 - introdurre le modifiche disposte dalla deliberazione 362/2023/R/eel, come modificata dalla deliberazione 600/2023/R/eel, a valere dal 1 luglio 2024;
 - aggiornare i riferimenti al TIV;
 - correggere l’errore materiale di cui al comma 23.1, lettera b).

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- confermare per il III trimestre 2024 tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas;
- pur in assenza di esiti consolidati della sessione di aggiustamento pluriennale 2020-2022, tenere conto delle indicazioni desumibili dagli esiti provvisori della medesima sessione anche ai fini della rivalutazione del fabbisogno atteso per gli anni successivi, in base ai quali è possibile prospettare un risanamento del conto nel primo semestre del 2025;
- procedere ad una prima riduzione del corrispettivo CRV^{ST} ponendolo pari a un terzo del valore attuale e fissandolo a 1,6000 centesimi di euro/Smc, a decorrere dal 1 gennaio 2025;
- ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{BL} fissandolo pari a 0,0000 centesimi di euro/Smc a decorrere dal 1 gennaio 2025, tenuto conto della disponibilità al momento presenti sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas conto oneri del bilanciamento;
- prevedere di attivare la sottocomponente CRV^{INN} della componente CRV^I a partire dal 1 gennaio 2025, con l'obiettivo di coprire, in un orizzonte biennale, l'importo previsto dalla deliberazione 590/2023/R/gas in relazione al contributo da erogare a ciascun progetto incluso nella graduatoria di cui alla medesima deliberazione 590/2023/R/gas;
- prevedere che l'applicazione della sottocomponente CRV^{INN} sia conforme alle regole di applicazione della componente CRV^I , e pertanto che tale sottocomponente non sia applicata ai punti di riconsegna che alimentano clienti finali termoelettrici;
- ridefinire, conseguentemente, il valore del corrispettivo CRV^I a partire dal 1 gennaio 2025 pari a 0,6972 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN}

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.

- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui al comma 1.6 della deliberazione 113/2024/R/com, sono confermate.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2024.
- 2.2 I valori della componente tariffaria $UG3$, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 11 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 12 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2024.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 14 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.8 Il valore della componente CRV^I , di cui al comma 2.8 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2024.
- 2.9 Il valore della componente CRV^{OS} , di cui al comma 2.9 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 30 settembre 2024.

- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} , di cui al comma 2.10 della deliberazione 633/2023/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2024.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} , di cui al comma 2.11 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2024.
- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , di cui al comma 2.12 della deliberazione 113/2024/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2025.

Articolo 3

Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2025

- 3.1 A partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente CRV^{ST} è fissato pari a 1,6000 centesimi di euro/smc.
- 3.2 A partire dal 1 gennaio 2025, il valore della componente CRV^{BL} è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.
- 3.3 A partire dal 1 gennaio 2025 il valore della componente CRV^I è fissato pari a 0,6972 centesimi di euro/smc, di cui 0,0412 centesimi di euro/smc relativi alla sottocomponente CRV^{INN} .
- 3.4 La quota parte del gettito della componente CRV^I relativa alla sottocomponente CRV^{INN} è destinata al Fondo per la sperimentazione di utilizzi innovativi delle reti gas, di cui al punto 2 della deliberazione 404/2022/R/gas.

Articolo 4

Modifiche al TIPPI

- 4.1 Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione di “punto di connessione secondario” è aggiunta la seguente definizione:
- **servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili o tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto ai clienti domestici non vulnerabili;
- 4.2 Al comma 1.1 del TIPPI la definizione di TIV è sostituita dalla seguente definizione:
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 3 agosto 2023, 362/2023/R/EEL;
- 4.3 Al comma 10.1, lettera p), del TIPPI, le parole “*comma 48.11 lettera c) del TIV*” sono sostituite dalle parole “*comma 55.11, lettera c) del TIV*”.
- 4.4 Al comma 10.1, lettera w), del TIPPI, le parole “*comma 34.6 lettera f) del TIV*” sono sostituite dalle parole “*comma 34.5 lettera f) del TIV*”.
- 4.5 Al comma 10.1, lettera x), del TIPPI, le parole “*comma 34.6 lettera e) del TIV*” sono sostituite dalle parole “*comma 34.5 lettera e) del TIV*”.
- 4.6 Al comma 10.1 del TIPPI è aggiunta la seguente lettera:

“bb) il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili alimentato dal corrispettivo di cui al comma 48.6, lettera d) del TIV.”.

4.7 Al comma 23.1, lettera b), del TIPPI, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2023”.

4.8 Al comma 25.1 del TIPPI le parole “articoli 50, 51 e 51bis del TIV” sono sostituite dalle parole “articoli 57, 58 e 59 del TIV”.

4.9 Dopo l’articolo 33.ter del TIPPI è aggiunto il seguente articolo:
”

Articolo 33.querter

Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili

33.querter. III Conto oneri per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili è utilizzato per la copertura degli ammontari di cui agli articoli 50, 51 e 52 del TIV.
”

”

4.10 L’Allegato B del TIPPI è sostituito dall’Allegato B al presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

5.1 Ai fini della copertura di eventuali oneri derivanti dalle sessioni dell’anno 2024 dei meccanismi di riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema istituiti con le deliberazioni 119/2022/R/eel e 32/2021/R/eel, il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema è alimentato, al netto degli importi già disponibili sul conto, secondo le seguenti proporzioni:

- per 2,40% degli oneri dal Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI;
- per 87,30% degli oneri dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
- per 1,97% degli oneri dal Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
- per 0,46% degli oneri dal Conto per il finanziamento dell’attività di ricerca, di cui al comma 10.1, lettera d) del TIPPI;
- per 0,50% degli oneri dal Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI;
- per 5,80% degli oneri dal Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI;

- per 0,36% degli oneri dal Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui al comma 10.1, lettera k), del TIPPI;
- per 0,97% degli oneri dal Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
- per 0,24% degli oneri dal Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il TIPPI come modificato dal presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 luglio 2024.

27 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini